



**COMUNE DI GALLICANO (Prov. di Lucca)**

Repertorio N° 1907

Anno 2023

**CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI “Lavori di manutenzione straordinaria lungo la strada comunale di collegamento con loc. Chieva e lungo la strada comunale di collegamento con fraz. Cardoso”.**

*CUP (Codice Unico di Progetto) : I47H23000390006*

*CIG (Codice Identificativo Gara) : 9858271695*

L'anno duemilaventitre, questo giorno nove del mese di ottobre (09/10/2023) alle ore 9:00, nella sede del Comune di Gallicano, in Via D. Bertini n. 2 del capoluogo, avanti a me Dott. Borghesi Francesco, codice fiscale BRGFNC83E08C236E, Segretario Comunale rogante, si sono personalmente costituiti i sotto indicati comparenti aventi i requisiti di legge:

**quale committente:**

**COMUNE DI GALLICANO**, con sede in Via D. Bertini, 2 – Gallicano, rappresentato dalla Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Contratti, Ing. Francesca Biagioni, nata a Castelnuovo di Garfagnana il 10 ottobre 1978, in possesso di certificato di firma digitale in corso di validità, rilasciato da “ArubaPec S.p.A.”, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'ente; Codice Fiscale del Comune: 81000160465;

**quale appaltatore:**

	<b>BACCI PAOLO IMPRESA INDIVIDUALE</b> , con sede in via Bugliano n. 3,	
	55051, Barga (LU), legalmente rappresentato dal Signor Bacci Paolo, nato	
	a Barga il 5 maggio 1956, in possesso di certificato di firma digitale in	
	corso di validità rilasciato da “ArubaPec S.p.A.”, il quale dichiara di agire in	
	qualità di titolare dell’impresa; C.F. BCCPLA56E05A657A e P.Iva n.	
	01565940465.	
	La società di cui sopra è iscritta al Registro delle Imprese di Lucca al n.	
	01565940465, REA LU-150668, e non si trova in stato di fallimento,	
	concordato preventivo o di amministrazione controllata ed a carico della	
	ditta non figurano, negli ultimi cinque anni dichiarazioni di fallimento,	
	liquidazione, amministrazione controllata, come risulta dal documento n. P	
	V7087899 acquisito dal portale “Verifiche PA” delle Camere di Commercio	
	in data 28/06/2023.	
	Le precostituite parti, a me personalmente cognite ed aventi personalità	
	giuridica, hanno invitato me, Segretario Comunale, a raccogliere la stipula	
	del presente atto.	
	<b>P R E M E S S O :</b>	
	- che a mezzo di deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del	
	25/05/2023 e, successivamente con determinazione del Responsabile del	
	Settore Lavori Pubblici n. 782 del 14/06/2023, è stato approvato il progetto	
	definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria lungo la	
	strada comunale di collegamento con loc. Chieva e lungo la strada	
	comunale di collegamento con Fraz. Cardoso”, nell’investimento di €	
	62.500,00, di cui € 45.499,63 per lavori, compresi € 2.008,39 per oneri per	
	- 2 -	

	la sicurezza;	
	- che con medesima determinazione veniva altresì deciso di appaltare i	
	lavori mediante “affidamento diretto”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.	
	a), del Decr. Legisl. 50/2016 e s.m.i., come temporaneamente derogato	
	dall’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11 settembre 2020, n. 120	
	conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020,	
	n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione	
	digitali», come modificato dall’art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), del	
	decreto-legge n. 77 del 2021, a sua volta convertito con modificazioni	
	nella legge n.108 del 29/07/2021, avvalendosi del Sistema Telematico	
	Acquisti Regionale della Toscana (S.T.A.R.T.), tramite la Centrale Unica	
	di Committenza istituita presso l’Unione Comuni Garfagnana, con il criterio	
	del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del D. Lgs. 50/2016 e	
	s.m.i., mediante ribasso sull’importo posto a base di gara al netto degli	
	oneri per la sicurezza e con determinazione del corrispettivo a misura;	
	- che, ai sensi dell’art. 226, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 31 marzo 2023,	
	n. 36, l’appalto di cui al presente contratto rientra nella disciplina del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in quanto la procedura di scelta del contraente è	
	stata avviata prima dell’efficacia del nuovo Codice appalti (01/07/2023);	
	- che il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesca Biagioni, come	
	sopra costituito;	
	- che a seguito della procedura di valutazione dell’offerta, esperita nella	
	data del 28 giugno 2023, risultava aggiudicataria la ditta sopra identificata,	
	con il ribasso del 3,50% sull’importo a base d’asta;	
	- 3 -	

	- che con determinazione del Settore Lavori Pubblici n. 854 del	
	29/06/2023, veniva approvato il verbale di gara e disposta	
	l'aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'art. 32, 5° comma del D.Lgs.	
	50/2016, a favore del suindicato operatore economico, per il prezzo netto	
	di € 43.977,43 oltre I.V.A.;	
	- che sono state effettuate con esito favorevole tutte le verifiche circa il	
	possesso dei prescritti requisiti, divenendo pertanto efficace	
	l'aggiudicazione sopra disposta;	
	- che sono state espletate le formalità amministrative relative alla	
	pubblicazione degli atti, di cui all'art. 36, comma 9 e art. 98 del D. Lgs. n.	
	50/2016 ed è stata inviata la comunicazione agli interessati ex art. 76, 5°	
	comma, dello stesso decreto, a mezzo posta elettronica certificata, prot. n.	
	6149 del 30/06/2023;	
	- ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, non si	
	applica il "termine dilatorio" di cui al comma 9 del medesimo articolo in	
	quanto trattasi di appalto indetto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a),	
	del citato decreto legislativo, e che comunque non risultano pervenuti	
	ricorsi all'aggiudicazione definitiva come sopra disposta;	
	- che il suddetto intervento è stato ammesso a finanziamento da parte	
	della Regione Toscana a mezzo D.G.R. n. 407 del 18.04.2023, a valere	
	sui contributi previsti dall'art. 3 della Legge Regionale 29 dicembre 2020,	
	n. 97 "Interventi straordinari sulla viabilità pubblica comunale", per	
	l'importo di € 50.000,00;	
	-che la restante parte pari ad € 12.500,00 è finanziata con fondi di bilancio	
	- 4 -	

	comunale;	
	- che in data 03/07/2023 è stata disposta la consegna dei lavori sotto le	
	riserve di legge;	
	- che l'appaltatore ha prestato la cauzione definitiva stabilita dall'art. 103	
	del D. Lgs. 50/2016, nella misura del 10 % dell'importo netto dei lavori, e	
	pertanto pari ad € 4.397,74, mediante polizza fideiussoria rilasciata da	
	"Generali Italia S.p.A.", Agenzia di Castelnuovo di Garfagnana, in data	
	11/08/2023, con polizza n. 430177628;	
	- che l'appaltatore ha adempiuto all'obbligo di comunicazione ex art. 1	
	D.P.C.M. 11/5/1991 n. 187, riguardo alla propria composizione societaria	
	e quant'altro ivi indicato;	
	- che l'impresa è in regola con gli obblighi contributivi, come risulta dal	
	D.U.R.C. acquisito agli atti del Settore LL. PP. protocollo n.	
	INAIL_39429546 con validità 05/07/2023 - 02/11/2023;	
	- che è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale	
	contratto la reciproca volontà di obbligarsi;	
	<b>SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :</b>	
	<b>- Art. 1 -</b>	
	I precostituiti comparenti dichiarano di riconoscere, confermare ed	
	approvare la premessa narrativa come parte integrante del presente atto.	
	<b>- Art. 2 -</b>	
	Il Comune di Galliciano, in persona del costituito suo rappresentante,	
	affida in appalto alla ditta Bacci Paolo Impresa Individuale, che come	
	sopra rappresentata accetta, l'esecuzione dei "Lavori di manutenzione	
	- 5 -	

	straordinaria lungo la strada comunale di collegamento con loc. Chieva e	
	lungo la strada comunale di collegamento con Fraz. Cardoso”, previsti nel	
	progetto definitivo-esecutivo approvato con deliberazione della Giunta	
	Comunale n. 59 del 25/05/2023 e successivamente con determinazione	
	del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n. 782 del 14/06/2023, sotto	
	l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme	
	vigenti, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai	
	seguenti documenti che, omessane la lettura per espressa dispensa dei	
	comparenti avendone già presa visione e conoscenza, vengono inseriti in	
	apposito plico sottoscritto con apposizione di firma digitale in segno di	
	piena accettazione e depositato agli atti del settore LL.PP.:	
	Elaborato 1: Relazione generale illustrativa, tecnico-specialistica, elaborati	
	grafici, Elaborato 2: Computo metrico estimativo, Elaborato 3: Computo	
	metrico costi sicurezza speciali, Elaborato 4: Quadro economico,	
	Elaborato 5: Elenco prezzi, Elaborato 6: Analisi prezzi, Elaborato 7: Stima	
	incidenza manodopera, Elaborato 8: Capitolato Speciale d'Appalto,	
	Elaborato 9: Schema contratto d'appalto.	
	Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, se pur non	
	materialmente allegati, i seguenti documenti contenuti nel sopra citato	
	plico sottoscritto con firma digitale: il piano operativo di sicurezza di cui	
	all'articolo 89, comma 1, lettera h) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.	
	81, nonché il capitolato speciale d'appalto, l'elenco prezzi unitari e il	
	computo metrico estimativo.	
	<b>- Art. 3 -</b>	
	- 6 -	

	Con la sottoscrizione digitale del presente contratto, l'appaltatore	
	conferma ed accetta quanto già dichiarato in sede di presentazione	
	dell'offerta in ordine alle condizioni di esecuzione dell'appalto. Durante	
	l'esecuzione dei lavori pertanto, l'appaltatore non potrà eccepire né fare	
	oggetto di riserve, fatti, circostanze e/o condizioni che dipendano	
	direttamente o indirettamente dalla mancata conoscenza di quanto	
	previsto al comma precedente. Sono posti a carico dell'appaltatore gli	
	oneri e gli obblighi previsti dall'art. 2.18 del Capitolato Speciale d'Appalto,	
	qui integralmente richiamato. Con la sottoscrizione digitale del presente	
	contratto l'appaltatore assume la piena responsabilità dell'esatto	
	adempimento delle obbligazioni previste nel contratto, della perfetta	
	esecuzione e riuscita delle opere, nonché della condotta dei lavori e della	
	direzione del cantiere. La sorveglianza esercitata dalla Committente, dai	
	suoi rappresentanti e dal D.L. così come la rispondenza delle opere	
	eseguite agli elaborati progettuali ed ai documenti contrattuali, anche se	
	approvati dalla Committente stessa e/o dal D.L., non sollevano in alcun	
	caso l'Appaltatore dalla integrale responsabilità di cui agli Artt. 1667, 1668	
	e 1669 del Codice Civile in ordine alle opere eseguite, né potranno essere	
	invocate per giustificare imperfezioni di qualsiasi natura che si venissero a	
	riscontrare nei materiali o nei lavori o per negare la responsabilità	
	dell'Appaltatore verso la Committente e verso i terzi. È inoltre a carico	
	dell'Appaltatore, la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale	
	esonero, della Committente e del personale preposto alla direzione	
	tecnico-amministrativa dei lavori, da ogni azione, per qualsiasi danno	
	- 7 -	

	qualunque ne sia la causa, che potesse in qualsiasi momento derivare alle	
	persone ed alle cose durante l'esecuzione dei lavori appaltati.	
	<b>- Art. 4 -</b>	
	Il prezzo dell'appalto è stabilito in € 43.977,43 (diconsi Euro	
	quarantatremilanovecentosettantasette/43) oltre I.V.A. (compresi €	
	2.008,39 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta), da	
	pagarsi all'assuntore dei lavori per il pieno e perfetto adempimento del	
	contratto. Tale somma viene dichiarata soggetta alla liquidazione finale	
	che farà il Direttore dei Lavori per quanto concerne anche le diminuzioni,	
	le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente verranno apportate	
	al progetto originario, purché ammesse ed approvate.	
	Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi dell'art. 1.2 del Capitolato	
	Speciale d'Appalto, per cui i prezzi unitari di progetto, con l'applicazione	
	del ribasso offerto, costituiscono l'elenco dei prezzi contrattuali.	
	<b>- Art. 5 -</b>	
	Ai sensi dell'articolo 106, del D.Lgs n. 50/2016, qualora la stazione	
	appaltante, per il tramite della direzione lavori, richiedesse e ordinasse	
	modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno concordate e	
	successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta dalla	
	direzione dei lavori ed approvata dalla stazione appaltante.	
	Ai sensi dell'art. 26 comma 6-ter del D.L. 50/2022, essendo il presente	
	appalto di lavori pubblici aggiudicato sulla base di un'offerta con termine	
	finale di presentazione compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno	
	2023, relativamente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate dal direttore	
	<b>- 8 -</b>	



	dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto	
	delle misure, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, si applicano le	
	disposizioni di cui al comma 6-bis dello stesso articolo, ovvero in deroga	
	all'articolo 106, comma 1, lettera a), ove la soglia di cui allo stesso comma	
	6-bis, secondo periodo, è rideterminata nella misura dell'80 per cento.	
	<b>- Art. 6 -</b>	
	Ai sensi dell'art. 35, 18° comma, del Decr. Legisl. 50/2016 e s.m.i., sul	
	valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del	
	prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro	
	quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione	
	è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o	
	assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di	
	interesse legale applicato al periodo necessario al recupero	
	dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.	
	All'appaltatore verranno corrisposti pagamenti in acconto, ai sensi dell'art.	
	2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto, ogni qualvolta il suo credito, al	
	netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, raggiunga un	
	importo pari ad € 30.000,00 (euro trentamila/00).	
	I pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo del presente appalto sono	
	effettuati entro sessanta giorni dall'adozione di ogni stato di avanzamento,	
	così come espressamente concordato dalle parti per la specifica natura	
	del contratto, subordinatamente al ricevimento di valida fattura elettronica	
	tramite il sistema di interscambio.	
	I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente	
	- 9 -	

	dedicato di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, che l'appaltatore ha	
	dichiarato essere il seguente, identificato dalle coordinate IBAN: IT 15 T	
	08726 70160 000000180550, e sul quale sono delegati ad operare: Bacci	
	Paolo, nato a Barga il 5 maggio 1956, C.F. BCC PLA 56E05 A657 A e	
	Bacci Silvia, nata a Barga l' 8 ottobre 1982, C.F. BCC SLV 82R48 A657 J.	
	Ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 così come modificata dal	
	D.L. 12/11/2010 n. 187, convertito con modificazioni dalla legge	
	17/12/2010 n. 217, tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto di	
	lavori e conseguenti servizi e forniture, salvo quanto previsto al comma 3	
	del suddetto articolo, devono essere registrati sul conto corrente	
	suindicato ed essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o	
	postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la	
	tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli	
	strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna	
	transazione posta in essere, il seguente codice identificativo gara (CIG):	
	9858271695 ed il seguente codice unico di progetto (CUP):	
	I47H23000390006. Ai sensi dell'art. 3, 8° comma, della legge 136/2010,	
	l'appaltatore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla legge medesima, consapevole della clausola di risoluzione di diritto	
	del contratto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale	
	ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle	
	operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha	
	notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di	
	tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della legge 136/2010, ne	
	- 10 -	

	dà immediatamente comunicazione alla stazione appaltante e alla	
	Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ove ha sede la stazione	
	appaltante. La stazione appaltante verifica il rispetto delle disposizioni	
	dell'art. 3, 9° comma, della legge 136/2010, nei termini di cui all'art. 9 del	
	presente contratto.	
	Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, è	
	effettuato entro il termine di sessanta giorni decorrenti dall'esito positivo	
	del collaudo, così come espressamente concordato dalle parti per la	
	specificata natura del contratto, subordinatamente al ricevimento di valida	
	fattura elettronica tramite il sistema di interscambio. Il certificato di	
	collaudo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi	
	dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile.	
	In caso di ritardo nel pagamento delle rate in acconto e della rata a saldo	
	rispetto ai termini suddetti spettano all'esecutore dei lavori gli interessi	
	legali e moratori, fermo restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati	
	termini, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice Civile, ovvero previa	
	costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e, trascorsi	
	sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il	
	giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.	
	<b>- Art. 7 -</b>	
	Il termine per l'esecuzione dell'appalto è fissato in giorni 60 (sessanta)	
	naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna. La	
	penale pecuniaria per ogni giorno di ritardo viene fissata nella misura	
	dell'uno per mille (1 ‰) dell'importo contrattuale e la stessa trova	
	<b>- 11 -</b>	

	applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella mancata	
	ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel mancato	
	rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma	
	dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura	
	complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo	
	contrattuale, pena la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore.	
	L'appaltatore, per cause a lui non imputabili, può richiedere proroga	
	all'ultimazione dei lavori, nei termini di cui all'art. 107, 5° comma, del D.	
	Lgs. 50/2016.	
	E' ammessa la sospensione dei lavori ordinata dal Direttore dei Lavori, ai	
	sensi dell'art. 107, 1° comma, del D. Lgs. 50/2016, nei casi previsti ai	
	commi 1, 2 e 4 del citato art. 107; qualora la sospensione superi un quarto	
	del tempo contrattuale, il Responsabile del Procedimento dà avviso	
	all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).	
	<b>- Art. 8 -</b>	
	Trattandosi di lavoro di importo inferiore alla soglia europea di cui all'art.	
	35 del D. Lgs. 50/2016, il certificato di collaudo dei lavori può essere	
	sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei	
	lavori, che deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di	
	ultimazione dei lavori.	
	L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui	
	al presente contratto, avvengono con approvazione del predetto certificato	
	che ha carattere provvisorio. Il certificato assume carattere definitivo	
	decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla	
	- 12 -	

	stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre	
	il predetto termine di due anni, equivale ad approvazione.	
	Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'appaltatore	
	risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché	
	denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo	
	assuma carattere definitivo.	
	L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e	
	alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto	
	fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella	
	facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte	
	o di tutte le opere ultimate.	
	<b>- Art. 9 -</b>	
	Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105	
	del D. Lgs. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in	
	sede di offerta, possono essere subappaltati nella misura, alle condizioni e	
	con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente.	
	Ai sensi dell'art. 3, 9° comma, della legge 136/2010, nei contratti	
	sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese	
	a qualsiasi titolo interessate ai lavori di cui in oggetto e relative forniture e	
	servizi, è obbligatorio inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita	
	clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità	
	dei flussi finanziari di cui alla legge medesima con riportato altresì che il	
	mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti	
	idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la	
	<b>- 13 -</b>	

	risoluzione di diritto del contratto. Questa stazione appaltante procederà	
	alla verifica di quanto sopra.	
	Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, il committente	
	corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di	
	servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni	
	dagli stessi eseguite nei seguenti casi:	
	a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola	
	impresa;	
	b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;	
	c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.	
	<b>- Art. 10 -</b>	
	L'impresa e per suo tramite, le imprese subappaltatrici, sono tenute a	
	trasmettere all'Amministrazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, ai	
	sensi dell'art. 105, 9° comma del D. Lgs. 50/2016, la documentazione di	
	avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusi la Cassa Edile,	
	assicurativi ed antinfortunistici, nonché il piano delle misure per la	
	sicurezza fisica dei lavoratori. Ai fini del pagamento delle rate in acconto	
	lavori e della rata finale a saldo, questa stazione appaltante procederà	
	all'acquisizione d'ufficio del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità	
	Contributiva) dell'appaltatore e dei subappaltatori. Le gravi o ripetute	
	violazioni del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, da	
	parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato,	
	costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il Direttore di cantiere ed il	
	Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ciascuno nell'ambito	
	<b>- 14 -</b>	

	delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza del piano di sicurezza.	
	L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi,	
	delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione	
	e assistenza dei lavoratori. E' altresì responsabile in solido,	
	dell'osservanza delle norme anzidette, da parte dei subappaltatori nei	
	confronti dei loro dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del	
	subappalto. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo	
	dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%. In caso di inadempienza si	
	procede secondo l'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.	
	<b>- Art. 11 -</b>	
	Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa deve porre in opera, nel luogo	
	indicato dal Direttore dei Lavori, uno o più cartelli di cantiere di dimensioni	
	non inferiori a mt. 1,00 (larghezza ) per mt. 2,00 (altezza), secondo lo	
	schema tipo allegato alla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del	
	1°/6/1990.	
	L'appaltatore deve demolire e rifare a sua cura e spese le lavorazioni che	
	il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con	
	materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro	
	accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.	
	Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione,	
	può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio	
	con l'appaltatore. Nei casi suindicati, si procede secondo l'art. 18 del D.M.	
	LL.PP. 145/2000. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza	
	maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di	
	<b>- 15 -</b>	

	decadenza dal diritto al risarcimento, entro il termine di 5 (cinque) giorni	
	da quello del verificarsi dell'evento.	
	<b>- Art. 12 -</b>	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
	atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia	
	fidejussoria. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione	
	appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi	
	del presente contratto. Qualora non vi provveda l'appaltatore, l'Ente potrà	
	effettuare la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere	
	all'appaltatore. La cauzione è progressivamente svincolata a misura	
	dell'avanzamento lavori nei modi stabiliti dall'art. 103, 5° comma del D.	
	Lgs. 50/2016 fino ad un massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo	
	garantito. La garanzia cessa di avere effetto solo dalla data di emissione	
	del certificato di regolare esecuzione. E' sempre fatta salva la risarcibilità	
	del maggior danno.	
	L'appaltatore ha prestato la polizza assicurativa n. 430177627 rilasciata in	
	data 11/08/2023 da "Generali Italia S.p.A.", Agenzia di Castelnuovo di	
	Garfagnana, che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di	
	esecuzione da qualsiasi causa determinati salvo quelli relativi ad errori di	
	progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza	
	maggiore, e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile	
	per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa	
	contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, prevede	
	una somma assicurata pari ad € 65.000,00, dei quali: € 50.000,00 per le	
	<b>- 16 -</b>	



	opere in costruzione, € 12.000,00 per danni alle opere preesistenti ed €	
	3.000,00 per le spese di demolizione e sgombero. La polizza assicurativa	
	di responsabilità civile per danni causati a terzi è stata stipulata per una	
	somma assicurata pari ad € 500.000,00.	
	<b>- Art. 13 -</b>	
	Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti	
	dell'appaltatore venga accertata alcuna delle condizioni di cui all'art. 108	
	commi 1 e 2 del D. Lgs. 50/2016, è possibile procedere alla risoluzione del	
	contratto. Può altresì essere disposta la risoluzione a seguito di grave	
	inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo nell'appalto, ai sensi dei	
	commi 3 e 4 del medesimo articolo, oltreché nei seguenti casi:	
	a) frode nell'esecuzione dei lavori;	
	b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione	
	dei lavori;	
	c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli	
	infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del	
	personale;	
	d) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche	
	parziale del contratto;	
	e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri	
	strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni	
	effettuate nelle transizioni finanziarie per lavori, forniture e servizi, relative	
	al presente contratto di appalto, di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n.	
	136.	
	<b>- 17 -</b>	

	Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei	
	lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo	
	scioglimento del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di recedere	
	in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e	
	del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo	
	dell'importo delle opere non eseguite, secondo le disposizioni dell'art. 109	
	del D. Lgs. 50/2016.	
	<b>- Art. 14 -</b>	
	L'impresa appaltatrice terrà sollevato ed indenne l'Ente Appaltante	
	(Comune di Gallicano) da ogni controversia (comprese quelle relative a	
	risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possano derivare	
	da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine all'esecuzione	
	dei lavori.	
	Le controversie tra Ente Appaltante (Comune di Gallicano) e impresa	
	appaltatrice, così durante l'esecuzione come al termine dei lavori, ove ne	
	sussistano le condizioni, formeranno oggetto del procedimento di accordo	
	bonario previsto dall'art. 205 del Decr. Legisl. 18/4/2016 n. 50.	
	Qualora la procedura di accordo bonario non abbia avuto esito positivo e	
	negli altri casi in cui si verifichino controversie, la definizione delle stesse è	
	di competenza unicamente della giurisdizione ordinaria, fatte salve le	
	materie attribuite alla competenza, anche in via esclusiva, del giudice	
	amministrativo. Il foro competente è quello di Lucca. E' escluso il	
	deferimento ad arbitri.	
	A tutti gli effetti i componenti dichiarano di eleggere il proprio domicilio	
	- 18 -	

legale in Galliciano (LU), presso il Civico Palazzo Comunale.

**- Art. 15 -**

L'appalto è regolato, per quanto non previsto nel presente contratto, dalle norme vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare da quelle stabilite dal D. Lgs. 18/4/2016 n. 50, oltre che dal D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e dal D.M. LL.PP. 19/4/2000 n. 145 (limitatamente agli articoli non abrogati) e dal Capitolato Speciale d'Appalto non in contrasto con quelle sopra richiamate. L'impresa appaltatrice è informata, ai fini del Decr. Legisl. 30 giugno 2003, n. 196, così come modificato dal Decr. Legisl. 10 agosto 2018, n. 101 (adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), che i dati forniti e contenuti nel presente contratto, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti a norma di legge.

**- Art. 16 -**

Tutte le spese inerenti la stipula del presente atto, antecedenti, concomitanti e susseguenti, diritti di segreteria, bolli, registrazione, nessuna esclusa ed eccettuata, fatta eccezione per l'IVA a carico della stazione appaltante, sono a carico totale dell'appaltatore che esplicitamente rinuncia ad ogni rivalsa su di esse e su ogni tributo e imposta eventualmente dovuti e corrisposti in dipendenza dell'appalto. Ai fini della registrazione e dell'applicazione dei relativi tributi, le parti dichiarano che l'appalto è sottoposto a regime fiscale dell'IVA a carico del Comune nella misura di legge, per cui è applicabile l'imposta in misura

fissa a mente dell'art. 40 del D.P.R. 26/4/1986 n. 131.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14 del Decr. Legisl. 50/2016) e sconta l'imposta di bollo in misura fissa pari ad € 45,00, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis.1), punto 4) della tariffa "Allegata A" al D.P.R. 26/10/1972 n. 642.

E richiesto, io Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, che ho letto alle parti, le quali, a mia richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà liberamente manifestatami secondo la legge, lo approvano senza riserve e lo sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale valida alla data odierna, dopo avermi dispensato dalla lettura degli atti allegati e richiamati, avendo esse affermato di conoscerne il contenuto.

Il presente atto è stato redatto con mezzi elettronici, da persona di mia fiducia, su diciannove pagine intere e sei righe della ventesima.

IL COMMITTENTE



L'APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE